

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
VI Commissione (Finanze)
Giovedì 18 giugno 2015

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e
l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161);
considerato che lo schema di decreto legislativo, coerentemente con le previsioni della legge
delega:
 contiene misure idonee a facilitare l'adempimento degli oneri fiscali per le imprese, siano
 esse italiane o straniere, che intendano operare in Italia e per quelle italiane che intendano operare
 all'estero;
 garantisce una maggiore certezza nell'applicazione delle norme;
 favorisce una maggiore coerenza fra il nostro ordinamento e i più recenti orientamenti
 dell'Unione europea e della Corte di giustizia, nonché con gli standard internazionali stabiliti
 dall'OCSE;
 permette di superare alcune distorsioni dei regimi esistenti, favorendone al tempo stesso la
semplificazione,
 esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 1) in linea generale, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare istituti che, nella materia della fiscalità internazionale, da tempo attendono una regolamentazione, quali ad esempio, quello dell'«attrazione» in Italia di capitale umano qualificato necessario all'internazionalizzazione delle imprese che operano in Italia o che potrebbero scegliere l'Italia come hub per le loro attività anche di holding, sempre al fine di agevolare gli investimenti nel territorio: a tale ultimo riguardo si potrebbe valutare positivamente l'esperienza di altri Paesi dell'Unione europea che da anni adottano regimi agevolativi temporanei per favorire l'attrazione di capitale umano «qualificato» ovvero adeguatamente «patrimonializzato», anche per dare impulso ai consumi e agli investimenti;
- 2) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, relativo al ruling internazionale, il quale al comma 2 introduce un nuovo articolo 31-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, nell'individuare al comma 3 le condizioni per l'estensione retroattiva della validità dell'accordo, fa riferimento alle «condizioni di fatto o di diritto a base dell'accordo» stesso, utilizzando un'espressione ambigua che potrebbe creare difficoltà interpretative: al fine di chiarire che l'accordo può retroagire solo se sussistono congiuntamente sia le condizioni di fatto sia quelle di diritto poste a base dell'accordo stesso e in coerenza con quanto indicato dalla stessa Relazione al provvedimento, valuti pertanto il Governo l'opportunità di utilizzare la locuzione «condizioni di fatto e di diritto»;
- 3) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, il quale introduce, al comma 1, un «nuovo interpello» per le imprese che intendano effettuare investimenti in Italia rilevanti e con «significative e durature ricadute sull'occupazione», si rileva come tale secondo criterio appaia di dubbio significato, potendo infatti determinare l'esclusione dall'interpello di imprese disponibili ad effettuare investimenti significativi in settori, quali quelli ad alta tecnologia, che, per loro natura, hanno un impatto occupazionale inferiore rispetto a quelli in altri settori: valuti quindi il Governo

l'opportunità di modulare il criterio richiedendo che gli investimenti di cui si parla abbiano «ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature»;

4) ancora con riferimento all'articolo 2 dello schema, il quale introduce, per le sole imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio nazionale di ammontare non inferiore a trentamila euro e che abbiano «significative e durature ricadute sull'occupazione», lo strumento dell'interpello preventivo in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento, prevedendo al comma 2 che la risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle entrate all'interpello è resa entro il termine di centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni, risulta evidente come un'attesa fino ad un massimo di centoventi giorni poco si concili con lo stimolo agli investimenti e con la celerità delle decisioni, soprattutto di imprenditori internazionali: valuti pertanto il Governo l'opportunità di ridurre il tempo concesso all'Agenzia delle entrate per rendere la risposta;

5) con riferimento all'articolo 2, comma 6, dello schema, laddove si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, stabilisce le modalità applicative del nuovo interpello e che con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro ulteriori dieci giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, viene individuato l'ufficio competente alla risposta e alla verifica circa la corretta applicazione della stessa, valuti il Governo l'opportunità di ridurre il tempo di emanazione del decreto ministeriale e di far decorrere dalla data di pubblicazione del decreto legislativo il termine per l'indicazione dell'ufficio competente all'accoglimento degli interpelli preventivi;

6) con riferimento all'articolo 4 dello schema, il quale reca modifiche al regime di deduzione degli interessi passivi, relativamente alla previsione in tema di deducibilità degli interessi passivi delle società immobiliari, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se la previsione normativa riguarda anche le società che effettuano operazioni di affitto di ramo d'azienda immobiliare;

7) con riferimento all'articolo 5 dello schema, il quale riconduce la deducibilità dei costi cosiddetti black list al loro valore normale, per ciò che riguarda la tematica del transfer pricing, valuti il Governo l'opportunità di:

migliorare, rendendoli più agevoli e certi, i meccanismi di determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, tenendo conto delle tendenze internazionali e delle complessità dei contenziosi che scaturiscono, i quali, di regola, interessano vari Stati;

chiarire con norma espressa che il cosiddetto «transfer pricing interno» non è compatibile con l'attuale impianto del TUIR, chiarendo espressamente che l'articolo 110, comma 7, del TUIR medesimo non si applica alle operazioni infragruppo tra imprese residenti o localizzate in Italia;

8) ancora con riferimento all'articolo 5 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di precisare, alla lettera a) del comma 1, che i costi si ritengono sostenuti al valore normale, salvo prova contraria;

9) con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera b), dello schema, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il comma 3 del novellato articolo 152 del TUIR, il quale prevede che i componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l'entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi del comma 7 dell'articolo 110 del TUIR, fa riferimento al cosiddetto «functional separate entity approach» adottato in sede OCSE e di cui le disposizioni proposte rappresentano l'attuazione sul piano normativo nazionale;

10) con riferimento alle modifiche introdotte dall'articolo 8 dello schema in materia di controlled foreign companies (CFC), tenuto conto delle recenti tendenze evolutive delle discipline di CFC riscontrabili a livello internazionale, valuti il Governo l'opportunità di attuare un più efficace adeguamento della disciplina nazionale a dette tendenze, anche per quanto attiene ai requisiti soggettivi o oggettivi di «ingresso» nel campo di applicazione del regime CFC.

Avendo particolare riferimento alle CFC cosiddette «di white list», anche al fine di favorire gli investimenti esteri delle imprese italiane, valuti altresì il Governo di continuare nel segno della semplificazione, ad esempio in merito alla determinazione della base imponibile e/o prevedendo l'irrilevanza, ai fini del cosiddetto tax rate test, delle variazioni non permanenti della base imponibile.

Ai fini di una maggiore certezza del diritto, valuti inoltre il Governo l'opportunità di specificare che il ruling in materia di CFC, in quanto volto a dimostrare che la società non residente non è una costruzione di puro artificio, può essere anche «preventivo», cioè che può essere presentato anche prima che vengano «falliti» i test.

Valuti infine il Governo l'opportunità di prevedere espressamente un regime transitorio per gli utili delle CFC collegate;

11) con riferimento all'articolo 10 dello schema, il quale, al comma 2, modifica il decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un meccanismo per evitare un adeguamento tardivo della lista ivi richiamata rispetto all'entrata in vigore delle convenzioni che prevedano un adeguato scambio di informazioni, prevedendo, in particolare, un aggiornamento periodico, a cadenza non superiore ai sei mesi, della lista in questione;

12) sempre con riferimento all'articolo 10 dello schema, nell'ottica di una maggiore aderenza agli standard internazionali di trasparenza, valuti il Governo l'opportunità di chiarire l'espressione «adeguato scambio di informazioni», prevedendo che esso sia svolto in conformità con quanto stabilito dalle fonti internazionali e, in particolare, dall'articolo 26 del Modello OCSE e dal Modello di Tax Information Exchange Agreement dell'OCSE del 2002;

13) in ordine all'articolo 11 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se il regime di exit tax ivi previsto con riferimento alle operazioni straordinarie riguardi anche le operazioni di questo tipo realizzate con Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

14) con riferimento all'articolo 13 dello schema, relativo alle perdite su crediti, il quale, al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 88 del TUIR introducendo, al comma 4-bis e al comma 4-ter, una disciplina maggiormente onerosa, rispetto a quella in essere, per le società oggetto di procedure concorsuali e di procedure ex articolo 67 e 182-bis della legge fallimentare, che abbiano già definito o stiano definendo il percorso di risanamento, già oggetto di asseverazioni da parte di professionisti e di specifici decreti emessi dal tribunale, valuti il Governo, nel rispetto dello statuto del contribuente e al fine di evitare un onere che non poteva essere correttamente previsto in capo a tali società, l'opportunità di modificare il comma 2 del medesimo articolo 13 al fine di prevedere che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a), b) ed e), si applichino dal periodo di imposta successivo alla data in vigore del decreto legislativo in esame;

15) per quanto riguarda la disciplina della branch exemption, di cui all'articolo 14 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di limitare la durata dell'opzione (ad esempio cinque anni), con facoltà di rinnovo, ovvero, ferma l'irrevocabilità dell'opzione, valuti il Governo l'opportunità di preservare la facoltà di attribuire comunque una rilevanza alle perdite della stabile organizzazione, salvo l'obbligo di assoggettare a tassazione gli utili della medesima che dovessero manifestarsi successivamente, fino a concorrenza delle perdite di cui l'impresa abbia nel frattempo beneficiato.

Al contempo, sempre al fine di rendere maggiormente competitivo il nuovo regime della branch exemption, valuti il Governo l'opportunità di:

chiarire meglio l'ambito applicativo della disciplina del transfer pricing nelle operazioni tra la casa madre e la stabile organizzazione estera;

eliminare la previsione del comma 4, con la quale si prevede una complessa e poco giustificabile, sul piano sistematico, applicazione del regime di CFC per le stabili organizzazioni di black list in capo alle imprese italiane che abbiano adottato la branch exemption per le altre stabili organizzazioni.

Al fine di eliminare il complesso e poco efficace meccanismo di monitoraggio degli utili di cui al comma 5, valuti inoltre il Governo la possibilità di escludere dall'opzione per l'esenzione le

stabili organizzazioni di black list aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 167 del TUIR, ovvero, alternativamente, ammettere tali stabili organizzazioni nel regime di esenzione, senza però obbligare le imprese a porre in essere tale complesso meccanismo (quest'ultima opzione, ovviamente, andrebbe coordinata con un'eventuale e più pregnante modifica del regime dei dividendi provenienti da Paesi black list, di cui all'articolo 3).

Per ciò che riguarda il regime transitorio, valuti il Governo l'opportunità di:

confermare espressamente che l'assenza di apposito regime transitorio in merito ai valori latenti e alle variazioni timing in attesa di reversal, indica l'intenzione del legislatore di ammettere il passaggio direttamente dal regime del credito a quello dell'esenzione senza alcun aggravio né deduzione;

chiarire che il maggior periodo di tempo per esercitare l'opzione che è concesso alle imprese le quali abbiano già delle stabili organizzazioni all'estero al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni sia riconosciuto a tutte le imprese, anche nei casi di costituzione di nuovi stabili organizzazioni in detto periodo di tempo;

16) per un difetto di coordinamento, la modifica apportata dall'articolo 15, comma 1, lettera b), dello schema al comma 6 dell'articolo 165 del TUIR sembrerebbe eliminare il criterio della per country limitation in relazione al solo riporto delle eccedenze, lasciandola invece in vita ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 165: valuti quindi il Governo l'opportunità di ripristinare il riferimento a tale criterio nel predetto comma 6, anche al fine di una migliore formulazione lessicale del testo, sostituendo le parole da: «Nel caso di reddito d'impresa prodotto» fino a: «su tale reddito» con le seguenti: «L'imposta estera pagata a titolo definitivo sui redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota d'imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri».